



OGGETTO: Circolare 18.2019

Seregno, 20 maggio 2019

SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI, SCADENZA IL 31 MAGGIO 2019, MOD. F24.

Nella circolare dello Studio n. 17/2019 del 6 maggio 2019 abbiamo dato notizia che il decreto sulla pace fiscale (art. 9 comma 1 D.Lgs n. 119/2018) dispone che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Con la presente circolare si integra la precedente con le precisazioni normative e operative che sono nel frattempo pervenute. In particolare è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circ. 11/e del 11-05-2019) che le **principali violazioni definibili** sono le seguenti:

- la presentazione di **dichiarazioni annuali redatte su modelli non conformi** a quelli approvati (comprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale anziché per via telematica), l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l'omessa o **irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)** o delle liquidazioni periodiche IVA, ma solo a condizione che l'imposta risulti assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi **INTRASTAT**;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**;
- l'**omessa restituzione dei questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività** ovvero della dichiarazione IVA MOSS;
- l'erronea compilazione della **dichiarazione d'intento** che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- l'**anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi** in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle **operazioni imponibili ai fini IVA**, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti** o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell'IVA**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile (Reverse Charge)**, in assenza di frode;
- l'omessa o irregolare indicazione dei **costi black list** in dichiarazione;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- l'omesso esercizio dell'**opzione** nella dichiarazione annuale;
- la mancata iscrizione al **VIES**.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della definizione agevolata le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Non può essere quindi definita:

- l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell'ambito della liquidazione IVA;€
- l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
- l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d'imposta;
- l'indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell'ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.

ADEMPIMENTI

La regolarizzazione delle violazioni formali è subordinata all'osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

- **versamento delle somme dovute**, il contribuente è tenuto al versamento dell'importo di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero in unica soluzione entro il 31 maggio 2019;
- il contribuente **può scegliere quali e quanti periodi d'imposta** regolarizzare.
- **rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni**, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Tuttavia, vi sono delle ipotesi al ricorrere delle quali la rimozione delle irregolarità o delle omissioni non sia necessaria, quali, ad esempio, la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta per i due periodi d'imposta di riferimento; l'omessa presentazione delle LIPE.

PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA

E' stato inoltre introdotta una **proroga di due anni dei termini di decadenza** dell'attività sanzionatoria con riferimento alle violazioni formali constatate in un processo verbale di constatazione e commesse fino al 31 dicembre 2015.

MOD. F24 ENTRO 31 MAGGIO 2019

Per il versamento delle somme dovute per la sanatoria sarà necessario utilizzare il codice tributo: **"PF99"** denominato "VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 del DL n. 119/2018".

Il codice identificativo dovrà essere indicato nella **sezione Erario** del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "**anno di riferimento**" del modello F24 bisognerà indicare l'anno (nel formato AAAA) cui si riferisce la violazione ammessa alla pace fiscale.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

Qualora invece le violazioni non si riferissero ad un periodo d'imposta specifico, bisognerà indicare l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per chi dovesse scegliere di effettuare il versamento a rate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” bisognerà valorizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

L’importo dovuto potrà essere versato anche in **due rate, pagando quindi 100 euro entro il 31 maggio 2019** per ciascuna annualità ed i successivi 100 euro entro il 2 marzo 2020 per ciascuna annualità.

L’importo non è compensabile con altri crediti.

Si allega Facsimile Mod. F24

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

DECRETO LEGGE 23/10/2018, N. 119

Art. 9. Irregolarità formali

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.28
9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 101,67 milioni di euro per l’anno 2020.
10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, è destinata ad incrementare, per la medesima annualità, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto a 101,67 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all’articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto.